



Sede sociale in Piacenza, Via Mazzini n. 20
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4389 e all'Albo delle Società Cooperative al n. A160793
Capitale sociale e riserve al 24/3/2018 Euro 302.308.940,88
Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Piacenza, Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00144060332

Dichiarazione ai sensi dell'articolo 435, comma 1 lettere e) ed f) del Regolamento UE n. 575/2013

La sana e prudente gestione di una banca non può prescindere dalla definizione, da parte dell'intermediario, di precise politiche di governo dei rischi e di appositi processi attuativi delle medesime.

All'interno della normativa nazionale tale principio trova esplicitazione nell'ambito della Circolare di Banca d'Italia n. 285/13, la quale impone alle banche di dotarsi di un sistema di governo e controllo dei rischi articolato nelle diverse funzioni organizzative coinvolte, al fine di assicurare il miglior presidio dei rischi rilevanti cui sono, o potrebbero essere, esposte e nel contempo garantire la coerenza dell'operatività alla propria propensione al rischio.

In osservanza a quanto disposto dalla Circolare n. 285/13 di Banca d'Italia, Banca di Piacenza (nel seguito anche "la Banca" oppure "l'Istituto"), ha definito un proprio sistema di governo e controllo dei rischi e precise politiche di rischio, determinate in considerazione delle scelte strategiche intraprese dall'Istituto.

Le citate politiche di rischio, insieme ai sistemi di governo che ne consentono l'attuazione, sono formalizzate all'interno del Risk Appetite Framework (cd. "RAF"), documento approvato da ultimo dal Consiglio di amministrazione della Banca in data 20 febbraio 2018, all'interno del quale è indicata la propensione al rischio assunta dalla Banca per il raggiungimento dei propri obiettivi strategici.

Il RAF è, quindi, il quadro di riferimento che definisce il profilo e la strategia della Banca, i suoi obiettivi, i limiti di rischio, le relative soglie di tolleranza, i processi di riferimento e gli strumenti necessari per definirli e attuarli.

A tal fine, lo stesso è articolato in obiettivi e limiti di rischio che consentono di individuare a priori i livelli e le tipologie di rischio che la Banca intende assumere, andando a declinare i ruoli e le responsabilità degli Organi e delle Funzioni aziendali coinvolte nel processo di gestione di tali rischi.

Le soglie delle metriche di Risk Appetite si traducono in obiettivi e limiti di rischio (*risk limits*) e rappresentano la declinazione operativa della propensione al rischio della Banca.

Gli obiettivi di rischio ne rappresentano il livello che l'Istituto si prefigge di raggiungere e sono definiti da:

- **Risk Appetite** (obiettivo di rischio): costituisce l'obiettivo di rischio definito dal Consiglio di amministrazione. Indica il livello di rischio (complessivo e per tipologia) che la Banca intende assumere per il perseguimento dei propri obiettivi
- **Risk Tolerance** (soglia di tolleranza): indica la devianza massima dal Risk Appetite consentita; la soglia di tolleranza è fissata in modo da assicurare in ogni caso alla Banca margini sufficienti per operare, anche in condizioni di stress, sempre e comunque all'interno del massimo rischio assumibile
- **Risk Capacity** (massimo rischio assumibile): costituisce il livello massimo di rischio che la Banca è tecnicamente in grado di assumere senza violare i requisiti normativi (esterni o interni). Non dovrebbe mai essere superato e, in caso di sfioramento, è necessario porre in essere tutte le azioni ritenute più opportune per ripristinare una situazione di adeguatezza.

Il superamento dei limiti di rischio determina la tempestiva attivazione di appositi processi correttivi. I limiti e gli obiettivi di rischio sono quantificati a livello di Istituto garantendo la coerenza nell'ambito del rispetto della propensione al rischio approvata dagli Organi aziendali.

L'attività di gestione dei rischi trova esplicitazione operativa anche nel processo di gestione delle Operazioni di Maggior Rilievo ("OMR") che coinvolge, in primo luogo, la Funzione Risk management, tenuta a esprimere un parere preventivo su tutte le operazioni che rientrano tra le OMR. In presenza di parere negativo da parte della Funzione di Risk management su operazioni che non ricadono nei poteri degli Organi aziendali, il Comitato esecutivo può approvare l'operazione informando il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale.

Ai sensi di quanto disposto dalla Circolare n. 285/13 della Banca d'Italia, la Banca ha inoltre sviluppato il processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica (ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process). Il predetto processo determina la redazione di un documento di autovalutazione, aggiornato con cadenza annuale, volto a verificare l'adeguatezza del patrimonio detenuto dalla Banca per fronteggiare i rischi a cui essa risulta esposta (cd. "Resoconto ICAAP"). A seguito della pubblicazione in consultazione il 6 aprile 2018 dell'aggiornamento della Circolare di Banca d'Italia n. 285/13, volto a recepire nell'ordinamento nazionale di vigilanza una serie di Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea, la Banca sta predisponendo le attività necessarie per la definizione del processo di controllo dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process – ILAAP) e l'aggiornamento all'ICAAP. Il predetto processo determina la redazione di un documento di autovalutazione, aggiornato con cadenza annuale, volto a verificare l'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità.

In ragione del processo di autovalutazione sopra richiamato, la Banca ha definito il “Modello di governo dei rischi e del capitale” e la “Liquidity policy”, identificando i ruoli e le responsabilità degli Organi e delle Funzioni aziendali in coerenza con la struttura organizzativa.

La presente dichiarazione è stata approvata - in data 17 aprile 2018 - dal Consiglio di amministrazione di Banca di Piacenza soc. coop. per azioni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 435 comma 1 lettere e) ed f) del Regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.